Statuto dell'Associazione Culturale SILUNA

Adeguamento al Decreto Legislativo. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

\$\$\$\$\$\$\$\$

Premesso che è in corso un'Associazione culturale denominata SILUNA, avente la propria sede legale in Acri (Cs) alla Via Giovanni Gentile n. 13 - C.F. 98122480787 e Partita IVA 03736610787 – costituita in data 31 maggio 2018 mediante deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso il locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e che, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si è tenuta in data 29 marzo 2021 presso la propria sede legale un'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione SILUNA con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1) Modifica dello Statuto e adeguamento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore e s.m.i;

che, con voto espresso all'unanimità dagli associati è stata approvata la modifica dello Statuto dell'Associazione culturale SILUNA;

che, con voto espresso all'unanimità dagli associati è stato dato mandato al Presidente dell'Associazione SILUNA di procedere all'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tanto premesso e che forma parte integrante del presente atto, si adottano le seguenti modifiche dello Statuto dell'Associazione culturale SILUNA e si riporta la nuova formulazione dello stesso.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"SILUNA ETS"

Art. 1 - Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), dell'art. 87, comma 1, lettera c) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 è costituita un'associazione culturale denominata "SILUNA ETS" (di seguito detta "Associazione").

L'Associazione è regolata dal presente Statuto che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3,5,6,7 e delle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Acri (Cs) alla Via Giovanni Gentile, n. 13. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale senza finalità di lucro e persegue il fine esclusivo della promozione di iniziative e progetti di promozione turistica, culturale e sociale utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive territoriali, valorizzando il patrimonio culturale, storico, archeologico e religioso dei luoghi in cui opera. A tal fine potrà organizzare eventi e progettare itinerari

specializzati per incrementare i flussi turistici nei territori in cui opera e contribuire a formare una maggiore consapevolezza del valore turistico-culturale degli stessi

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- a) Realizzare progetti di promozione turistica, sociale, culturale, sportiva dilettantistica, educativa-formativa e ludico-ricreativa anche in collaborazione con enti e strutture pubbliche e private.
- b) Organizzare forme di intrattenimento come proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi e fiere, e realizzare anche mediante terze parti, produzioni teatrali e cinematografiche e spettacoli di qualsiasi genere e loro distribuzione allo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione artistica e di spettacolo.
- c) Organizzare, promuovere e gestire laboratori, convegni, congressi, dibattiti di supporto ad attività educative, didattiche e culturali in genere.
- d) Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vedemecum, creare e gestire piattaforme web di promozione turistico-culturale e/o sportiva, educativa, ricreativa, culturale, musicale, ambientale e sociale.
- e) Organizzare e realizzare operazioni di marketing territoriale, comunicazione e promozione dello sviluppo territoriale, paesaggistico e rurale legato ai territori e, in particolare, a quelli montani.

Potrà svolgere una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà gestire a qualsiasi titolo beni mobili e immobili, compresi teatri e cinema, richiedere sovvenzioni, contributi, ed affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. L'Associazione potrà, inoltre, allestire e gestire sale di lettura, biblioteche, teatri, cinema, centri di promozione culturale e territoriale, punti di informazione turistica ed attività similari.

L'Associazione potrà attivare le procedure previste per l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e per l'ottenimento della personalità giuridica.

Art. 5 - I Soci

Possono far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che le associazioni senza scopo di lucro e gli enti del terzo settore, che: a) condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione; b) accettano lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale Regolamento interno; c) prestano in maniera volontaria la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

Sono soci dell'Associazione:

- I soci fondatori;
- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del terzo settore che, condividendone in modo
 espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i
 propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto

diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il soggetto proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio.

Gli associati devono versare le quote associative annuali e ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee;
- Votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti nel Libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- - Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati;
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Associazione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- ✓ dimissioni volontarie:
- ✓ mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- ✓ morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- ✓ mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- ✓ mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- ✓ indegnità deliberata dall'Assemblea dei soci;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice civile.

Art. 7 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile presso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie il Presidente può prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; che l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del Codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- Approva il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, e sulle modalità di copertura delle eventuali perdite:
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- Approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 24 seguente;
- Nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del segretario o del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 1 (UNO).

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il quale nomina un segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Il Presidente dell'Associazione verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente.

Art. 15 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata triennale e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione derivano da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quote annuali, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- · rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 17 - Erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 19 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente.

Il bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 22 - Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. 23 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 24 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "ETS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.



Esente da imposta di bollo e da imposta di registro ex art. 82, c.5, e c.3 del D. Lgs. 2017/117 e Ris. AdE n. 158/E del 21/12/2017.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Associazione SILUNA

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 18:00 presso la sede sociale in Acri (Cs) alla Via G. Gentile n. 13, si è riunita l'assemblea in seduta straordinaria dell'Associazione SILUNA in prima convocazione. Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Signor Le Pera Giacinto, Presidente dell'Associazione, che constata la presenza di n. 7 associati, nella persona di: Le Pera Giacinto, Bonanno Immacolata, Raso Giuseppe, Procaccino Andrea, Gatti Serena, Magnoler Vittoria, Coppola Grazia, regolarmente iscritti nel Libro soci, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente nomina il Signor Raso Giuseppe a svolgere le mansioni di segretario.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Modifiche e adeguamento dello Statuto al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica agli associati che, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che ha riformato l'ambito normativo civilistico e fiscale in cui operano le associazioni senza finalità di lucro, si è ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare il nuovo statuto sociale al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo.

Successivamente dà lettura del nuovo testo dello statuto predisposto dal Consiglio Direttivo, adeguato ai dettami del Codice del Terzo Settore.

Apertasi la discussione, diversi sod intervengono per chiedere chiarimenti.

Il Presidente fornisce tutte le spiegazioni richieste, esponendo anche i vantaggi impliciti nell'adeguamento richiesto dalla normativa ai fini fiscali.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di iscrivere l'associazione SILUNA nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella Sezione "g) Altri Enti" per l'acquisizione nella denominazione dell'Associazione SILUNA della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Quest'ultimo adempimento rimane comunque condizionato all'emanazione, da parte delle autorità competenti, delle modalità e procedure di iscrizione e all'operatività del RUNTS.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 20:30, previa redazione, letura ed approvazione del presente verbale.

Esente da imposta di bollo e di imposta di registro ex art. 82, c.5, e c.3 del D. Lgs. 2017/117 e Ris. AdE n. 158/E del 21/12/2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

